

Direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

(G.U.C.E n. L 296 del 21 novembre 1996)

Il consiglio dell'unione europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato³,

considerando che il quinto programma d'azione in materia ambientale del 1992, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione 93/C 138/01 del 1 febbraio 1993⁴, prevede la modifica dell'attuale normativa sugli inquinanti atmosferici; che tale programma raccomanda di fissare obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria;

considerando che per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici nocivi e stabilire valori limite e/o soglie di allarme per i livelli di inquinamento dell'aria ambiente;

considerando che, al fine di tener conto dei meccanismi specifici di formazione dell'ozono, può rivelarsi necessario integrare o sostituire detti valori limite e soglie di allarme con valori obiettivo;

considerando che i valori numerici da attribuire ai valori limite, alle soglie di allarme e, per quanto riguarda l'ozono, ai valori obiettivo e/o ai valori limite e alle soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore;

considerando che la Commissione deve eseguire studi per analizzare gli effetti dell'azione combinata dei diversi inquinanti o delle diverse fonti di inquinamento nonché l'effetto del clima sull'attività dei vari inquinanti esaminati nel contesto della presente direttiva;

considerando che la qualità dell'aria ambiente deve essere valutata sulla base dei valori limite e/o delle soglie di allarme e, per quanto riguarda l'ozono, sulla base dei valori obiettivo e/o dei valori limite tenendo conto delle dimensioni delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico nonché dell'ambiente;

considerando che, al fine di garantire la comparabilità dei risultati della valutazione della qualità dell'aria ambiente basata su misurazioni effettuate negli Stati membri, l'ubicazione e il numero dei punti di campionamento e i metodi di misurazione di riferimento devono essere specificati nel momento in cui vengono stabiliti i valori da stabilire per le soglie di allarme, i valori limite e i valori obiettivo;

considerando che, per consentire l'impiego di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente oltre a quelle della misurazione diretta, è necessario definire i criteri per l'impiego e il grado di precisione richiesti da tali tecniche;

considerando che le misure generali stabilite nell'ambito della presente direttiva devono essere completate da altre misure specifiche per le singole sostanze trattate;

considerando che tali misure specifiche devono essere adottate quanto prima ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della presente direttiva;

considerando che si devono raccogliere dati preliminari rappresentativi in merito ai livelli degli inquinanti;

considerando che, per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana, è necessario che gli Stati membri intervengano quando vengono superati i valori limite al fine di conformarsi a tali valori entro il termine stabilito;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono tener conto delle prescrizioni stabilite dai regolamenti in materia di funzionamento degli impianti industriali a norma della legislazione comunitaria

¹ GU n. C 216 del 6. 8. 1994, pag. 4.

² GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 5.

³ Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 173), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 1995 (GU n. C 59 del 28. 2. 1996, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 63).

⁴ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

nel settore della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento, allorché tale legislazione è applicabile;

considerando che, dati i tempi necessari per attuare e rendere operanti tali azioni, potrebbe rivelarsi necessario fissare margini temporanei di superamento del valore limite;

considerando che negli Stati membri possono esistere zone in cui i livelli di inquinamento superano il valore limite, ma rientrano nel margine di superamento consentito; che la conformità al valore limite deve essere conseguita entro il limite di tempo specificato;

considerando che gli Stati membri devono consultarsi qualora il livello di un inquinante superi, o vi sia rischio che superi il valore limite più il margine di superamento o, a seconda dei casi, la soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo che abbia origine in un altro Stato membro;

considerando che l'istituzione di soglie di allarme alle quali dovrebbero essere adottate misure precauzionali renderà possibile limitare le conseguenze degli episodi di inquinamento sulla salute umana;

considerando che nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite gli Stati membri devono adoperarsi per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con uno sviluppo sostenibile;

considerando che, per facilitarne la gestione e il confronto, i dati devono essere trasmessi alla Commissione in forma normalizzata;

considerando che l'attuazione di una politica generale e completa in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente deve poggiare su solidi fondamenti tecnici e scientifici e basarsi sul costante scambio di opinioni con gli Stati membri;

considerando la necessità di evitare di aumentare inutilmente il numero di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere, che le informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione della presente direttiva sono utili per l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e possono essere pertanto comunicate a quest'ultima dalla Commissione;

considerando che può essere opportuno procedere ai necessari adeguamenti dei criteri e delle tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente al progresso scientifico e tecnico e stabilire le disposizioni necessarie per gli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva; che, allo scopo di agevolare l'esecuzione dei lavori a tal fine, si deve istituire una procedura intesa ad instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato;

considerando che, per promuovere lo scambio reciproco delle informazioni fra gli Stati membri e l'AEA, la Commissione, con l'assistenza dell'AEA, dovrà pubblicare ogni tre anni una relazione sulla qualità dell'aria ambiente nella Comunità;

considerando che le sostanze già disciplinate dalla direttiva 80/779/CEE, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione⁵, dalla direttiva 82/884/CEE, del 3 dicembre 1982; concernente un valore minimo per il piombo contenuto nell'atmosfera⁶, dalla direttiva 85/203/CEE, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto⁷ e dalla direttiva 92/72/CEE, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono⁸, devono essere considerate prioritarie,

HA ADOTTATO

LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Obiettivi

Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni;
- disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

⁵ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/cee (gu n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

⁶ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/cee.

⁷ GU n. L 87 del 27. 3. 1985, . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/cee.

⁸ GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 1.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) "aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
- 2) "inquinante": qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
- 3) "livello": concentrazione nell'aria ambiente o deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;
- 4) "valutazione": qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
- 5) "valore limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovra' essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
- 6) "valore obiettivo": livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovra' essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;
- 7) "soglia di allarme": livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della presente direttiva;
- 8) "margine di superamento": la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore puo' essere superato alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;
- 9) "zona": parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;
- 10) "agglomerato": zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione e' pari o inferiore a 250 000 abitanti, una densita' abitativa per km² tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente.

Art. 3 Attuazione e responsabilita'

Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:

- attuare la presente direttiva;
- valutare la qualita' dell'aria ambiente;
- autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
- garantire la qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualita' da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualita' in base, tra l'altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualita';
- effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
- coordinare, sul proprio territorio, i programmi di garanzia della qualita' su scala comunitaria organizzati dalla Commissione.

Qualora gli Stati membri forniscano alla Commissione l'informazione di cui al primo comma, essi la rendono accessibile al pubblico.

Art. 4 Determinazione dei valori limite e delle soglie di allarme per l'aria ambiente

1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, e in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

- non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti 1-5;
- a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;
- non oltre il 31 dicembre 1997 per gli inquinanti 7 e 8;
- nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti 9-13.

Ai fini della fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto, a titolo di esempio, dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, potranno prevedere valori obiettivo e/o valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure addizionali a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per gli inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato III, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico e ambientale in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

3. Allorquando sono stabiliti valori limite e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

a) la misurazione di cui valersi nell'attuare la legislazione di cui al paragrafo 1:

- ubicazione dei punti di campionamento,
- numero minimo dei punti di campionamento,
- tecniche di misurazione di riferimento e di campionamento;

b) l'impiego di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione:

- la risoluzione spaziale per la modellizzazione ed i metodi di valutazione obiettiva,
- le tecniche di riferimento per la modellizzazione.

Questi criteri e tecniche devono essere stabiliti per ciascun inquinante in base alle dimensioni degli agglomerati o al livello degli inquinanti nelle zone in cui viene valutata la qualità dell'aria ambiente.

4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare la qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo.

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascun inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine da stabilire per ciascun inquinante all'atto della fissazione di tale valore.

5. A norma del trattato, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Qualora uno Stato membro adotti misure più rigorose di quelle previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 5, esso ne informa la Commissione.

7. Qualora un Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile. La Commissione è tenuta a fornire, in tempo utile, una risposta alla domanda se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III.

Art. 5

Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente

Gli Stati membri che non dispongono di misurazioni rappresentative dei livelli di tali inquinanti in tutte le zone e gli agglomerati effettuano campagne di misurazioni rappresentative, di inchieste o di valutazioni, onde disporre dei dati in tempo utile per l'attuazione della normativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Art. 6

Valutazione della qualità ambiente

1. Una volta stabiliti i valori limite e le soglie d'allarme, la qualità dell'aria ambiente è valutata su tutto il territorio degli Stati membri, in base al presente articolo.

2. In base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e per gli inquinanti pertinenti ai sensi di detto paragrafo, la misurazione è obbligatoria per le seguenti zone:

- gli agglomerati definiti all'articolo 2, paragrafo 10,
 - le zone in cui i livelli sono compresi tra i valori limite ed i livelli di cui al paragrafo 3, e
 - le altre zone in cui i livelli superano i valori limite.
- Le misurazioni previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un'informazione adeguata sulla qualità dell'aria ambiente.

3. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente si può ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione allorché i livelli sono inferiori in un periodo di tempo rappresentativo ad un livello inferiore al valore limite che dev'essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Allorché i livelli sono inferiori ad un livello che dev'essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per la valutazione dei livelli è possibile ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva. Detta disposizione non si applica agli agglomerati per gli inquinanti le cui soglie d'allarme sono state fissate in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

5. Quando gli inquinanti devono essere misurati, la misurazione deve essere compiuta in siti fissi in maniera continua o per campionamento casuale; il numero delle misurazioni deve essere sufficiente a permettere di determinare i livelli rilevati.

Art. 7

Miglioramento della qualità dell'aria ambiente

Requisiti generali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite.

2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve:

- a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) non avere effetti nocivi e significativi sull'ambiente degli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite.

Art. 8

Misure applicabili nelle zone in cui i livelli superano il valore limite

1. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il margine di superamento.

Allorché non è stato fissato un margine di superamento per un determinato inquinante, le zone e gli agglomerati in cui il livello di tale inquinante supera il valore limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma e si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.

2. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di superamento.

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito.

Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le informazioni di cui all'allegato IV.

4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1 in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, gli Stati membri predispongono un piano integrato che interessi tutti gli inquinanti in questione.

5. La Commissione verifica periodicamente l'attuazione dei piani o dei programmi notificati ai sensi del paragrafo 3, esaminando i progressi compiuti e le prospettive in materia di inquinamento atmosferico.

6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di superamento o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente come origine un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano allo scopo di ovviare alla situazione. La Commissione può assistere a tali consultazioni.

Art. 9

Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori al valore limite

Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite.

In tali zone e agglomerati gli Stati membri mantengono i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Art. 10

Misure applicabili in caso di superamento delle soglie di allarme

Qualora le soglie di allarme vengano superate, gli Stati membri garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione (ad esempio per mezzo della radio, della televisione e della stampa). Gli Stati membri inoltre trasmettono, a titolo provvisorio, alla Commissione i dati relativi ai livelli registrati e alla durata dello o degli episodi di inquinamento entro tre mesi dal rilevamento. Contemporaneamente alla fissazione delle soglie di allarme, è compilato un elenco minimo delle informazioni dettagliate da comunicare alla popolazione.

Art. 11

Trasmissione delle informazioni e relazioni

Dopo l'adozione da parte del Consiglio della prima proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

- 1) gli Stati membri rendono noti alla Commissione le autorità competenti, i laboratori e gli organismi di cui all'articolo 3 e:
 - a) nelle zone di cui all'articolo 8, paragrafo 1:
 - i) le segnalano entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli superiori ai valori limite oltre il margine di superamento, le date o i periodi in cui esso si è verificato, nonché i valori registrati.
Se per un determinato inquinante non è stato stabilito un margine di superamento, le zone e gli agglomerati in cui il livello di detto inquinante supera i valori limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma;
 - ii) le segnalano, entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;
 - iii) le trasmettono, non oltre due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
 - iv) le segnalano, ogni tre anni, l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;
 - b) le trasmettono, ogni anno e non oltre ogni nove mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9;
 - c) le trasmettono, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁹, ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, informazioni che sintetizzino i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9;
 - d) le comunicano i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui all'articolo 5.
- 2) La Commissione pubblica:
 - a) ogni anno, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) ogni tre anni, una relazione sulla qualità dell'aria ambiente nella Comunità. Tale relazione presenta una sintesi delle informazioni acquisite nell'ambito di un meccanismo di scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.
- 3) Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione terrà conto, se necessario, delle competenze disponibili presso l'Agenzia europea per l'ambiente.

Art. 12

Comitato e sue funzioni

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

⁹ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme.

2. La Commissione e' assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Art. 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore per quanto riguarda le disposizioni relative agli articoli da 1 a 4 e 12 e agli allegati I, II, III e IV e non oltre la data in cui si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 per quanto riguarda le disposizioni relative agli altri articoli.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 14

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

Art. 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

I. INQUINANTI CHE DEVONO ESSERE ESAMINATI ALLO STADIO INIZIALE, IVI COMPRESI GLI INQUINANTI DISCIPLINATI DA DIRETTIVE COMUNITARIE ESISTENTI IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE.

1. Biossido di zolfo
2. Biossido/ossido di azoto
3. Particelle fini quali la fuliggine (ivi compreso PM 10)
4. Particelle in sospensione
5. Piombo
6. Ozono

II. ALTRI INQUINANTI ATMOSFERICI

7. Benzene
8. Monossido di carbonio
9. Idrocarburi poliaromatici
10. Cadmio
11. Arsenico
12. Nichel
13. Mercurio

ALLEGATO II

FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME

All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, si potra' tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

- grado di esposizione delle popolazioni, in particolare dei sottogruppi vulnerabili;
- condizioni climatiche;
- vulnerabilita' della flora e della fauna e dei loro habitat;
- patrimonio storico esposto agli inquinanti;
- fattibilita' economica e tecnica;
- trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra cui l'ozono.

ALLEGATO III

CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

1. Probabilita', gravita' e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.
2. Ubiquita' e concentrazione elevata della sostanza inquinante nell'atmosfera.
3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui tali alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di maggiore tossicita'
4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza inquinante non e' biodegradabile ed e' in grado di accumularsi negli esseri umani, nell'ambiente o nelle catene alimentari.
5. Impatto dell'inquinamento:
 - dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;

- esistenza di organismi "bersaglio" particolarmente vulnerabili nella zona interessata.

6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.

Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE¹⁰

¹⁰ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/cee della commissione (gu n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 23).

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

INFORMAZIONI DA FORNIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

1. Luogo in cui il superamento del valore limite e' stato rilevato regione citta' (mappa)
 - stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche)
2. Informazioni generali
 - tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale)
 - stima dell'area inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento
 - dati climatici utili
 - dati topografici utili
 - informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nell'area interessata
3. Amministrazioni competenti

NOME E INDIRIZZO DELLE PERSONE RESPONSABILI DELL'ELABORAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento
 - concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento)
 - concentrazioni registrate dall'inizio del progetto
 - tecniche di valutazione applicate
5. Origine dell'inquinamento
 - elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)
 - quantita' totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno)
 - informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni
6. Analisi della situazione
 - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione)
 - informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualita' dell'aria
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire
 - provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale
 - effetti riscontrati di tali provvedimenti
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva
 - elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto
 - calendario di attuazione
 - stima del miglioramento programmato della qualita' dell'aria e del tempo necessario per conseguire gli obiettivi di qualita'
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine
10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato.